



Comune di MOIO DELLA CIVITELLA
Provincia di SALERNO

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7	OGGETTO: Regolamento IUC – Conferma aliquote IMU anno 2019.
Data 18.04.2019	

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **APRILE**, alle ore **15,00**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **SECONDA** convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<u>CONSIGLIERI</u>	Presenti	Assenti
GNARRA ENRICO (Sindaco)	X	
ARENA ROSSELLA	X	
D'AGOSTO MANUELA	X	
DE VITA GIOVANNI	X	
FERRAZZANO MARIO	X	
GALZERANO CARMEN MARIO	X	
MOLINARO GIANERANCO	X	
RUGGIERO RAFFAELE FRANCO	X	
GAROFALO ALBERTO	X	
MEROLA CARMINE	X	
PALLADINO RICCARDO	X	

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 11

Assenti n. /

Presiede il Sig. GNARRA ENRICO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (*art. 97 - comma 4 - lettera a) - del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267*) il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GABRIELLA RUGGIERO.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A recepimento della pedissequa proposta depositata agli atti di seduta.

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è, pertanto, così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli artt. 10 (comma 6), 11 (commi 3, 4 e 5), 12, 14 e 15 del D. Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, del rimborso, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO, altresì, che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6 del richiamato articolo 13, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

RILEVATO che, ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e del successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9, come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo, che recita: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, ha previsto che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico"*;

RILEVATO, altresì, che la medesima disposizione statuisce: *"Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata"*;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013, che al comma 640 dispone che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677"*;

VERIFICATO che il successivo comma 677 stabilisce che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile"*;

PRESO ATTO che il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali ad opera dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, è stato eliminato dalla legge n. 145/2018 - legge di stabilità 2019;

RILEVATA, tuttavia, l'esigenza di non applicare ulteriori agevolazioni e/o incrementi di tasse e tariffe;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.02.2019 di adozione dello schema del bilancio di previsione 2019-2021 e della nota integrativa;

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

DOPO breve dibattito;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione agli atti sono stati acquisiti i pareri favorevoli di competenza in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del servizio finanziario e tributario, nonché il parere favorevole del Revisore dei conti;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

CON VOTI FAVOREVOLI N. 9, ASTENUTI N. 2 (Merola Carmine e Palladino Riccardo), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. La **PREMESSA** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **CONFERMARE**, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote **IMU** per l'anno d'imposta 2019:
 - aliquota ordinaria **7,6 per mille**;
 - aliquota abitazione principale **4 per mille**;
3. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze come specificato in premessa;
4. di **DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Merola Carmine e Palladino Riccardo), espressi per alzata di mano.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Enrico Gnarra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 - comma 1 - Legge 18.06.2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li 30 APR. 2019

Per l'Ufficio Messi
F.to Pietro Ruggiero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30 APR. 2019

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 30 APR. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero